



Perché la Procura generale dell'Istituto dei Piccoli Fratelli di Maria con atto 27 dicembre 1954 vendeva all'Istituto di Presidenza del Ministero del Tesoro il complesso immobiliare come sopra ipotecato a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in base a quanto convenuto all'art. 9 del citato contratto di mutuo 24 ottobre 1950, il contratto stesso veniva ipso jure risolto e di conseguenza la detta Procura generale dell'Istituto dei Piccoli Fratelli di Maria in data 20 marzo 1956 provvedeva a rimborsare, in unica soluzione, quanto dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo stesso, calcolato secondo le norme di cui all'art. 7 del più volte citato contratto di mutuo.

In relazione a quanto sopra si propone che, mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, senza autorizzato il rilascio alla Procura Generalizia dei Piccoli Fratelli di Maria di quietanza e consenso a cancellazione di ipoteca per il suddetto mutuo rimborsato anticipatamente.